

## CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DIDATTICI

tra

l’Università degli studi di Foggia, nel prosieguo denominata semplicemente Università, in persona del legale rappresentante prof. Pierpaolo LIMONE, nato a Lecce il 16.02.1975, e domiciliato per la carica in Foggia, alla Via Gramsci n. 89/91 – Palazzo Ateneo, in qualità di Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Foggia (c.f. 94045260711)

e

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, di seguito denominato semplicemente Ente, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Direttore Generale e per la carica domiciliato in Foggia presso la sede centrale alla Via Manfredonia, n. 20 (c.f. 00168430718)

### PREMESSO

- che l’Università, istituita con D.M. 5 agosto 1999, risponde alle esigenze vocazionali del territorio, non solo a livello regionale, offrendo una vasta gamma di corsi di studio, svolgendo altresì un’intensa attività di ricerca scientifica e di attività di studio, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, individuate dalla stessa Costituzione Repubblicana, e nell’esercizio dell’autonomia del proprio ordinamento;
- che l’Università, oltre a configurarsi come Istituzione di alta formazione, si configura come importante attore di sviluppo socio-economico ed ha dimostrato, con numerose iniziative, la propria sensibilità in tal senso e la propria disponibilità a collaborare con Enti pubblici ed Istituzioni di ricerca per la crescita del sistema territoriale;
- che per lo svolgimento delle attività didattiche l’Università ha da sempre ricevuto un importante sostegno da Enti pubblici ed Istituzioni di ricerca;
- che le collaborazioni con Enti pubblici ed Istituzioni di ricerca hanno contribuito a realizzare un miglioramento ed un arricchimento del territorio;
- che l’istituzione della Consulta di Ateneo, organismo permanente di indirizzo e raccordo tra mondo accademico e realtà politico-sociale ed economica, ha la finalità di cogliere le sollecitazioni e il contributo della comunità e del territorio nel quale l’Università opera;
- che la Consulta di Ateneo insieme ad altri strumenti di cooperazione tra Università, Enti e Istituzioni, in pieno spirito collaborativo, lavora per la realizzazione di un progetto integrato e condiviso di sviluppo e di crescita del territorio;

- che per la realizzazione dell'offerta formativa l'Università, qualora ne ricorrano le condizioni, ritiene opportuno avvalersi anche di personale esterno per non pregiudicare la possibilità di attrarre e utilizzare le migliori professionalità presenti nelle amministrazioni pubbliche;
- che l'Ente è interessato a collaborare con l'Università per creare le condizioni e le opportunità che consentano al proprio personale, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, di esprimere la professionalità anche in ambito universitario, ossia in un contesto lavorativo diverso rispetto a quello di appartenenza, e di acquisire, quindi, ulteriori esperienze utili sia per fortificare la propria formazione professionale che per apportare valore aggiunto nello stesso Ente;
- che le lettere di intenti tra l'Università e l'Ente evidenziano l'interesse di quest'ultimo a collaborare allo svolgimento dell'attività didattica riferita nello scambio epistolare, nonché l'impegno ad autorizzare il proprio personale dipendente, opportunamente selezionato dall'Università, ad eseguire incarichi didattici e a stipulare il relativo contratto di diritto privato a titolo gratuito;
- che è interesse delle parti formalizzare, attraverso apposito atto convenzionale, tale rapporto di collaborazione;

#### **ATTESO CHE**

- ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, le Università possono stipulare apposite convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) le Università, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, possono stipulare convenzioni con gli Enti pubblici e le Istituzioni di ricerca finalizzate alla stipula di contratti con i dipendenti dei predetti Enti ed Istituzioni per lo svolgimento di attività di insegnamento;
- ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento per la disciplina degli incarichi didattici l'Università, sulla base di specifiche convenzioni con Enti pubblici o Istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30.12.1993, n. 593, può affidare incarichi didattici, mediante stipula di contratti di diritto privato, ai dipendenti di Enti pubblici e le Istituzioni di ricerca, con le modalità stabilite nell'ambito delle convenzioni;

## **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

### **Articolo 1**

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante della presente convenzione.

### **Articolo 2**

Le parti convengono di addivenire ad un rapporto stabile di collaborazione concernente l'affidamento, mediante stipula di contratto di diritto privato a titolo gratuito, al personale dipendente dell'Ente, opportunamente selezionato dall'Università, di insegnamenti ufficiali e di altre attività didattiche a carattere istituzionale per la formazione accademica e professionale degli studenti universitari iscritti ai Corsi di studio di vario livello attivati presso l'Università. In ogni caso, i predetti contratti non possono essere stipulati con coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, o che siano conviventi con un professore o un ricercatore appartenente all'Organo competente che ha l'esigenza di coprire l'insegnamento o gli insegnamenti vacanti ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 3**

Il referente dell'Università, per tutte le attività conseguenti alla stipula ed all'attuazione della presente convenzione, sarà individuato con successivo atto del Rettore.

### **Articolo 4**

In relazione alle esigenze prospettate dal referente dell'Università, l'Ente, con le modalità che vorrà individuare e che comunque devono garantire la massima divulgazione tra il proprio personale, rende noto l'elenco degli insegnamenti vacanti, i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione nonché ogni altro elemento utile.

L'Ente acquisita la disponibilità dei dipendenti interessati a ricoprire l'incarico di insegnamento presso l'Università, trasmette al referente dell'Università l'elenco dei nominativi autorizzati, esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, nonché il curriculum dell'attività didattica, scientifica e/o professionale di ciascuno di loro.

Le valutazioni comparative sono svolte dall'Organo competente dell'Università.

Ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, le parti si impegnano a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite nel corso dell'esecuzione della presente convenzione. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura di valutazione comparativa e alla gestione del rapporto di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

### **Articolo 5**

I dipendenti dell'Ente, incaricati a svolgere l'incarico didattico, sono tenuti all'osservanza dei doveri previsti dallo Statuto dell'Università, dal Regolamento didattico di Ateneo e dai Regolamenti didattici dell'Organo competente e di Corso di studio, con particolare riferimento alle lezioni, esercitazioni e seminari, alla partecipazione ad organismi didattici, al ricevimento ed all'assistenza agli studenti, alla partecipazione agli esami di profitto e di laurea, alla documentazione dell'attività svolta nonché agli ulteriori e specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza e il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica, l'accertamento dell'apprendimento. I soggetti incaricati, sono tenuti, altresì, all'osservanza del Codice di autoregolamentazione dell'Università. Tutte le attività formative dovranno essere completate entro la sessione straordinaria dell'anno accademico di riferimento.

### **Articolo 6**

Gli incarichi sono affidati mediante stipula di contratto di diritto privato a titolo gratuito della durata di un anno accademico, rinnovabile annualmente, compatibilmente con la durata della convenzione, per un periodo massimo di cinque anni; la prosecuzione dell'incarico negli anni accademici successivi al primo è subordinata ad una valutazione positiva dell'attività svolta e al persistere dell'interesse pubblico al mantenimento del rapporto.

In ogni caso, l'Università, per il periodo della prestazione, provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Nessun rapporto di impiego o di lavoro si instaurerà tra l'Università ed il soggetto incaricato.

La stipula del contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

### **Articolo 7**

La presente convenzione ha durata di cinque anni a partire dalla data della stipula e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non intervenga disdetta scritta di una delle parti da inviarsi sei mesi prima della scadenza.

In caso di mancato rinnovo ovvero di anticipato recesso le parti concordano di portare a conclusione le attività didattiche già avviate alla data di scadenza ovvero della comunicazione di disdetta.

La presente convenzione è suscettibile di modificazioni o integrazioni in adeguamento a mutamenti normativi ovvero in conseguenza di verificate esigenze organizzative e funzionali.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle leggi e alla normativa vigente in materia.

### **Articolo 8**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e successivi del Codice di Procedura Civile. L'arbitrato avrà luogo a Foggia. Il collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, sarà nominato dai primi due arbitri, oppure, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Foggia. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le parti ed inappellabili.

### **Articolo 9**

Le spese di bollo relative al presente atto sono a carico dell'Ente.

Le spese di registrazione in caso d'uso della stessa saranno a carico della parte richiedente.

**Il Rettore**  
**dell'Università degli studi di Foggia**  
**(prof. Pierpaolo LIMONE)**

**Il Presidente/ Il Dirigente**  
**della \_\_\_\_\_**  
**(dott. \_\_\_\_\_)**